LE ASSICURAZIONI DI ROMA

AdiR

“TUTELA IMPRESA”

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi Catastrofali Naturali

Ed. 03_2025

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)

DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario

Assicurazione Danni ai Beni

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Le Assicurazioni di Roma - Prodotto: "TUTELA IMPRESA EVENTI CATASTROFALI"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da Terremoto, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frane.

Che cosa è assicurato?

Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana, presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

La garanzia indennizza:

✓ i danni materiali diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle Ubicazioni indicate in Polizza:

- direttamente causati da:
  - Terremoto;
  - Alluvione, Inondazione e Esondazione;
  - Frane.

L'Assicurazione comprende inoltre:

✓ i danni materiali consequenziali agli eventi sopra richiamati che abbiano colpito le cose assicurate e causati da: Incendio, Esplosione, Scoppio, sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;

✓ i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]

Che cosa non è assicurato?

✗ Non sono oggetto di copertura Valori; Cose particolari; Beni in leasing se assicurati con Polizza specifica; Fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione se assicurati con Polizza specifica; gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale inerente l'attività assicurata), quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, collezioni in genere; boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere, serre e serre a tunnel; Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da Polizza specifica); aeromobili, droni e natanti; veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione aeree e relative strutture portanti se collocate ad una distanza superiore a metri 500 dalle ubicazioni assicurate, linee ferroviarie fuori dal perimetro aziendale.

Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

! causati da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva; causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

Dove vale la copertura?

La copertura vale dove è ubicato il Rischio assicurato.

Che obblighi ho?

Stipula del contratto - In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Corso di contratto - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché' la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.. In caso di sinistro la Società non indennizzerà il danno poiché se fosse stata a conoscenza delle effettive caratteristiche del fabbricato non avrebbe consentito l'assicurazione.

Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza. Il Premio deve essere pagato presso Le Assicurazioni di Roma. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. Premesso che il Premio annuo è indivisibile, Assicurazioni di Roma può concedere il pagamento frazionato con applicazione di un aumento, a titolo di interesse, del 5%; In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, Assicurazioni di Roma è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza.

Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale con il massimo di anni 5, non rescindibile per la durata contrattuale pattuita, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c., con riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza.

Se la durata del contratto è poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni. La disdetta avrà effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di disdetta è stata esercitata, senza oneri a carico dell'Assicurato.

Come posso disdire la Polizza?

In assenza di disdetta inviata dalle Parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, c.c.

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Assicurazione Danni ai Beni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo danni)

Impresa: Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana
Prodotto: "Tutela Impresa"

Data ultimo aggiornamento: 03_2025

Il Dip aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chi è l'Impresa di Assicurazione?

Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana.

Sede legale: Italia

Indirizzo: Lungotevere Vittorio Gassman 22 - 00146 Roma

Recapito telefonico: 0658781 - Sito internet: www.adir.it

Indirizzo e mail: info@adir.it;

PEC: adir@pec.it

Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 26/11/1984 pubblicato sulla G.U. n. 357 del 31/12/1984 sup ord. N. 79 e Provv. ISVAP n°2602 del 28/03/2008 su Bollettino ISVAP, anno III° n. 3 (Sez. I - Albo Imprese IVASS n° 1.00040).

Il Patrimonio netto di Le Assicurazioni di Roma è pari a 203,9 milioni di euro di cui 15,5 milioni di euro di fondo di garanzia statutario e 188,4 milioni di euro di riserve Patrimoniali.

L'indice di solvibilità (solvency ratio), che rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e l'ammontare dell'SCR, per l'anno 2023 è pari al 399,9%.

Il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari ad € 15.508.375,00.

I fondi propri ammissibili alla loro copertura sono pari ad € 224.260.027,00.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Che cosa è assicurato?

Garanzie Calamità Naturali:	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati da terremoto e franamento, alluvione, inondazione ed esondazione. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.
Si intendono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che non siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia e i beni che non siano conformi a norme di legge o altre disposizioni tecniche, ivi inclusi obblighi di manutenzione o il cui utilizzo sia stato sospeso ovvero vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle competenti autorità di riferimento.
Sono esclusi i danni:

- **verificatisi in occasione di:**
- atti di guerra dichiarata e non, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, nazionalizzazione e confisca, guerra civile insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto,
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, ancorché derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico,
- trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni assicurati avvenuti all'interno di beni immobili incluse le aree di pertinenza, nonché quelli dovuti al trasporto e movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
- esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'Accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- rottura, ostruzione, traboccamento o rigurgito di fognature nonché incapienza delle condotte fognarie;
- cessione a terzi di beni non di proprietà dell'assicurato ma di terzi, in assenza di documentazione che attesti tale operazione, rendendo impossibile determinare l'identità degli utilizzatori stessi;
- danni che siano conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi,

- **causati da o dovuti a:**
- smarrimenti, ammanchi, misteriose sparizioni, frode, truffa, e loro tentativi;
- furto di gronde, pluviali, cavi esterni, e manufatti in genere posti all'aperto costituiti prevalentemente di rame, nonché gli eventuali guasti cagionati alle cose assicurate dai ladri in tali occasioni, o anche solo nel tentativo di perpetrare il furto, e con la sola eccezione delle sculture fissate a piedistalli;
- collassi strutturali causati da errori di progettazione;
- per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata e continuativa di piante e/o animali e/o insetti;
- a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate;
- guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;
- montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
- costruzione o demolizione di Beni assicurati;
- difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza,
- la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Assicurato,
- applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione di beni

assicurati, salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto.
- per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 200 metri;
- i danni conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi alluvione, inondazione, esondazione, frane e terremoti, così come definiti;
- causati da eventi calamitosi e catastrofali non suscettibili di Indennizzo ai sensi della Legge n. 213 del 30 Dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni;

- **nonché quelli da:**
- perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da eventi non specificamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stillicidio dovuto a corrosione o usura di detti contenitori;
- causati con dolo del Contraente;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto;
- perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, procurate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri danni non specificatamente esclusi;
- danni di natura estetica verificatisi in occasione di eventi socio-politici;
- beni in leasing se assicurati con specifica polizza e gli animali in genere;
- gioielli, pietre e metalli preziosi;
- boschi, pinete, foreste, sterpaglie varie, siepi, coltivazioni e animali in genere, aree verdi incolte;
- il valore del terreno, inteso come deprezzamento dello stesso a seguito di un sinistro garantito dal presente contratto;
- le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno;
- qualsiasi evento alle Opere d'Arte;
- azione diretta, indiretta e/o consequenziale da malattie trasmissibili, così come definite, pandemie, contagi, come di seguito specificato:
- si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato, contribuito, derivante o nascente, anche derivante da qualsivoglia decisione o azione delle Autorità in genere, relativo ad una Malattia Trasmissibile o da qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile, quale, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la malattia da coronavirus Covid-19, la sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) e qualsiasi mutazione o variazione delle stesse, a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad essa in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza.

- **IV nonché quelli subiti da:**

- monumenti non destinati ad abitazioni, uffici, esercizi commerciali e comunque a qualsiasi attività dell'assicurato;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo, e comunque opere d'arte in genere.
  Si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

- Fabbricati e loro contenuto che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste oppure gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;

ESCLUSIONE CYBER RISK
Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Esclusione danni derivanti dalla presenza di amianto e/o asbesto
Esclusione da PFAS

Art. 1.1 - ESCLUSIONI SPECIFICHE

1) SISMA

Non sono indennizzabili i danni causati da:
- eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza;
- valanghe e slavine;
- alluvione, inondazione, esondazione, maremoto.

Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro.

2) ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE

Non sono indennizzabili i danni causati da:
- mareggiata, lagheggiata, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica;
- rapido allagamento dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua (c.d. bombe d'acqua);
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- rottura di dighe, fognature o canali artificiali;
- sisma e frana, cedimento o smottamento del terreno;
- fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad Atti di terrorismo.

Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro.

3) FRANA

Non sono indennizzabili i danni causati da:
- sisma, alluvione, inondazione ed esondazione;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
- valanghe e slavine;
- movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali;

Sono, inoltre, esclusi i danni causati da frane già note o potenzialmente già note e le conseguenti spese necessarie per il ripristino e/o le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro.

DELIMITAZIONI DI GARANZIA:

Relativamente alla garanzia Terremoto, la Società non risponde dei danni causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto; da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi; da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

Relativamente ad Alluvioni, Inondazioni e Esondazioni la Società non indennizza i danni causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi, nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o

destinazione.

Relativamente a Frane la Società non indennizza i danni causati da Terremoto, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni e Esondazioni, eruzioni vulcaniche, Maremoto, valanghe e slavine; errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso; causati a Merci ed Arredamento posti all'aperto; da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; da cedimento del terreno, se non causato da Frane.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro?	**In caso di sinistro il Contraente o Assicurato deve:** fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a cari- co della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile; fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; darne avviso alla Società, entro tre giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente; In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l'Assicurato ne darà immediata comunicazione alla Società, nel momento in cui ne ha avuto conoscenza; conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle "Merci" deve mettere altresì, a disposizione della Società, la documentazione contabile di magazzino. L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile. Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Assicurato di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, Assicurazioni di Roma si impegna a pagare l'importo dovuto entro 30 giorni successivi a quello in cui si è conclusa l'istruttoria del Sinistro.

Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento può essere effettuato tramite assegno bancario o circolare, bonifico ed altri sistemi di pagamento elettronico oppure, nei limiti previsti dalla Legge, con denaro contante. Il premio è comprensivo di imposte di legge. E' possibile chiedere il frazionamento del premio con le seguenti maggiorazioni: • semestrale: + 5%

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non prevista.

Come posso disdire la Polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto.
Risoluzione	Non prevista.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Tutela Impresa Eventi Catastrofali è rivolto a persone fisiche e giuridiche per la protezione dei beni relativi all'attività dai rischi catastrofali compresi quelli obbligatori previsti dalla vigente legislazione.
Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione contro i rischi di danni ai beni dagli eventi sopra indicati.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: questa polizza non prevede alcun costo di intermediazione in quanto "Le Assicurazioni di Roma" non si avvale di intermediari ma distribuisce il prodotto direttamente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami vanno inoltrati a: Le Assicurazioni di Roma, Servizio Reclami – Lungotevere Vittorio Gassman 22 - 00146 Roma, Fax 065878335; email reclami@adir.it. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it. I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione Assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto-legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.
Lite transfrontaliera	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

Per questo contratto Le Assicurazioni di Roma NON ha predisposto un'area internet riservata al contraente, (c.d. Home Insurance), pertanto dopo la sottoscrizione non potrai gestire telematicamente il contratto.

LE ASSICURAZIONI DI ROMA

AdiR

LE ASSICURAZIONI DI ROMA – POLIZZA "TUTELA IMPRESA"
Eventi Catastrofali
Assicurazione per le Calamita' Naturali

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

Assicurazione obbligatoria per le imprese del rischio di danni alle immobilizzazioni derivanti da Calamita' naturali ed Eventi catastrofali

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza RISCHI CATASTROFALI, assicurazione obbligatoria per rischi di danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, sottoscritta dal Contraente.
Si conviene pertanto quanto segue:
- l'assicurazione è prestata per le somme e i massimali indicati per le singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo e gli scoperti eventualmente previsti sulla polizza o nelle presenti Condizioni di assicurazione;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o il massimale e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del "Glossario" hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;

SEZIONE I - GLOSSARIO:

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Allagamenti: qualsiasi spandimento o riversamento o penetrazione di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione e non conseguente a guasti o rotture di impianti, condutture, serbatoi in genere (a titolo esemplificativo ma non limitativo, rigurgiti o rotture della rete fognaria, incapienza delle condotte fognarie, occlusioni da qualsiasi causa determinate, penetrazione di acqua piovana dalla soglia di porte, porte finestre, ed eventi simili).

Alluvione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.
Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Annualità assicurativa o Periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.

Apparecchiature o beni elettronici: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, solari termici, fotovoltaici, nonché apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, segnalazione, macchine fotografiche digitali, personal computer e computer, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, posti al coperto e/o su veicoli o all'aperto per loro destinazione d'uso od ovunque posti se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant'altro nulla escluso, che sia parte e/o destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo; rientrano in questa voce anche le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento.
Sono esclusi smartphone, tablet e navigatori satellitari.

Apparecchiature o beni elettronici ad impiego Mobile: Come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono

compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio ed apparecchi radio ricetrasmittenti, autovelox, etilometri, telecamere e relative antenne e centrale operativa, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

Apparecchiature installate all'aperto: Sistemi completi di video sorveglianza cittadina comprendenti telecamere, custodie per telecamere, staffe ed adattatori per fissaggio custodie ed altri accessori, ivi comprese le stazioni di ricarica di qualunque natura e genere, ovunque poste sul territorio di competenza dell'attività dell'Assicurato, destinate alla ricarica di veicoli elettrici a qualunque uso destinati e necessari all'attività svolta, a qualunque titolo detenuti dall'assicurato, anche se di proprietà di terzi.

Arredamento: complesso mobiliare per arredamento dei locali di abitazione o di ufficio (mobilio, arredi, scaffalature, banchi, cancelleria, registri, stampati, macchine per ufficio, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro non rientri nella definizione di Apparecchiature elettroniche e Cose particolari).

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Nel caso della presente polizza, l'Assicurato è l'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e tenuto conto del fatto che, qualora il proprietario e l'impresa utilizzatrice delle immobilizzazioni non coincidano e i beni non siano già stati assicurati dal proprietario, l'obbligo assicurativo ricade sull'utilizzatore;

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.

Atti ed Eventi vandalici e socio-politici: le azioni svolte da persone (anche se dipendenti o in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con il Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che comunque compiano individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compreso l'imbrattamento di pareti interne di immobili, il tutto anche se avvenuto in occasione di furto o di tentato furto, oppure in concomitanza con altro evento assicurato.

Attività del Contraente: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

Attrezzature/Macchinario/Impianti/Arredamento/Contenuti in genere: Impianti e mezzi di sollevamento , impianti e attrezzatura di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA, impianti termici, idrici, elettrici, di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; casseforti, armadi corazzati e di sicurezza, tendoni esterni; archivi ed apparecchiature elettroniche (esclusi i dati in esse contenute); serbatoi metallici e tubazioni, macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, ascensori e montacarichi, ed altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, mobilio e arredamento industriale.
Per gli impianti all'aperto, sono compresi anche eventuali tettoie e pensiline che sono parte integrante degli stessi o che servono alla loro protezione.
Arredamenti, suppellettili, macchine per ufficio, cancelleria, libri, attrezzature sportive e quanto altro necessario per la conduzione delle attività di cui alla "Descrizione dell'attività del Contraente".
Arredamenti, attrezzature, impianti, macchinari, merci (esclusi veicoli), pezzi di ricambio, accessori per veicoli e quanto altro necessario per lo svolgimento delle attività di cui alla "Descrizione dell'attività del Contraente".
Quanto altro costituisce attrezzatura, arredamento, macchinari dei depositi, dipendenze e quant'altro inerente all'attività descritta in polizza.

Beni Assicurati o Cose Assicurate: oggetto della copertura assicurativa sono i danni alle immobilizzazioni come di seguito definite, cagionati dagli eventi calamitosi e catastrofali di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 213 del 30 Dicembre 2023

Beni immobili: fabbricati, edificati, supporti e basamenti, o loro parti, compresi fissi, infissi, e tutte le opere murarie e di finitura attinenti, ed incluse le opere di fondazione o interrate e le condutture, le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, il tutto situato all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni ed incluse installazioni, recinzioni, cancellate, muri di cinta, strade, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, il tutto anche se in corso di costruzione, riparazione o manutenzione; si intendono altresì inclusi alla voce Beni Immobili gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC (televisivi a circuito chiuso), gli impianti ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica in generale che sia parte integrante delle costruzioni o meno; gli impianti di forza motrice, gli impianti semaforici, di illuminazione con relativi pali (se non risulta attivata la partita Reti), fotovoltaici ed audio-video, i cartelli stradali e di segnaletica in genere; si intendono altresì per Beni Immobili eventuali containers e strutture tensostatiche o pneumatiche vincolate a terra, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione. I beni immobili sono di costruzione e copertura prevalentemente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Detti immobili presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari ed in particolare, e a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate artistiche, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, moquette, mosaici.

Beni Immobili allo stato d'uso: si intendono i Beni Immobili – così come definiti - di vecchia costruzione, in stato di conservazione precario, abbandono, e inoccupati.

Beni immobili di valore storico-artistico: i Beni Immobili – così come definiti - di particolare interesse storico artistico, soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii., il cui Premio di Polizza corrispondente è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.

Beni mobili: tutto quanto non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione ovvero la cui collocazione all'interno delle partite assicurate risulti dubbia o controversa, inclusi impianti, macchinario ed attrezzature in genere, Apparecchiature Elettroniche (come definite), Contenuti in genere (come definito), Denaro (come definito) e Merci, oltre a titoli e valori in genere, nonché biciclette anche elettriche, macchinari e macchine operatrici in genere, nonchè automobili, veicoli e motoveicoli in genere, collezioni storiche, raccolte scientifiche, contenuto all'interno di immobili o impianti o strutture pertinenti o posto all'esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi, altri Enti o Società, o affidate a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti del Contraente o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione. Rientra nella presente definizione l'archivio documentale del Contraente, intendendosi per tale sia quello in uso, che quello storico.
Non rientrano nella definizione di Beni Mobili quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, reperti archeologici-museali, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, di proprietà del Contraente o di terzi.

Comunicazioni: le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegramma, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.

Contraente: il soggetto che stipula la assicurazione.

Costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;

Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/ o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.

Cyber Risk: Rischio connesso al trattamento delle informazioni di un sistema informatico (banche dati, hardware, software) che vengono violate, rubate o cancellate a causa di eventi accidentali o di azioni dolose (come per esempio, a titolo esemplificativo ma non limitativo, gli attacchi hacker).

Danno: il pregiudizio economico che resta in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile in base alle condizioni del presente contratto, ovvero i danni materiali diretti, indiretti e consequenziali.

Danni materiali: i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti a un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

Danni indiretti: le spese straordinarie che l'Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell'attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Dati e relativi supporti: informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Ente Contraente a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata.

Detenzione: Disponibilità materiale diretta, immediata ed esclusiva del bene assicurato, senza interposizione di soggetti terzi estranei alla compagine amministrativa dell'Assicurato.

Difese interne: serramenti interni, porte, armadi, mobili, cassetti, chiusi a chiave.

Dispersione liquidi: Danni determinati da dispersione liquidi contenuti negli appositi recipienti, cisterne, contenitori e silos in conseguenza di:
a) improvviso o accidentale guasto o rottura dei predetti contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
b) eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato.

Enti ed Impianti all'aperto: tutti i c.d. Beni all'aperto, tutte le attrezzature dell'Assicurato, macchinari, merci, materie prime, impianti pubblicitari, e quanto altro costituente dotazione per lo svolgimento dell'attività istituzionale della Contraente e quanto altro posto all'aperto per natura e destinazione, ivi comprese le stazioni di ricarica di qualunque natura e genere, ovunque poste sul territorio di competenza dell'attività dell'Assicurato, destinate alla ricarica di veicoli elettrici a qualunque uso destinati e necessari all'attività svolta, a qualunque titolo detenuti dall'assicurato, anche se di proprietà di terzi.

Eruzione vulcanica: fuoriuscita di materiale vulcanico quale lava, cenere, lapilli, gas, scorie varie e vapore acqueo.

Esondazione: traboccare (straripamento) di acque sovrabbondanti dagli argini o dalle rive di un fiume o di un torrente, che inonda le zone poste a quote altimetriche inferiori.
Nei corsi d'acqua regimati, si manifesta con la fuoriuscita delle acque dalla zona compresa tra i due argini, per tracimazione o per rottura degli argini stessi. In quelli non regimati, ha luogo quando le acque escono dal loro alveo abituale.
Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Eventi catastrofali: Terremoto, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: a titolo esemplificativo ma non limitativo:
l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, tempeste, nevicate, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni

provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.

Fenomeni elettrici: l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsia- si motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.

Franamento: il movimento e/o il distacco e/o lo scivolamento di una massa di terra e/o rocce lungo un versante inclinato, anche non dovuto a infiltrazioni.

Franchigia: la parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Fulmine: Scarica elettrica luminosa che si manifesta nell'atmosfera.

Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di climatizzazione, di estinzione, e loro allacciamenti, di pertinenza e servizio di fabbricati e impianti assicurati ancorché esterni ai fabbricati stessi, a seguito di loro guasto o rottura o ostruzione o funzionamento accidentale, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività.

Grandi Imprese: le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:
1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro;
2) numero di dipendenti pari o superiore a 500;

Guasti Autorità: I guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Immobilizzazioni: le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile ossia:
i) terreni: salvo quanto previsto dal comma 111 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione,
ii) fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti lettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono
esclusi i fabbricati in costruzione, ove già assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi di cui al presente decreto;
iii) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato, con esclusione dei veicoli iscritti al P.R.A., ove già assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi di cui al presente decreto;
iv) attrezzature industriali e commerciali: le macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di "fabbricato", impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;

Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.

Imprese di assicurazione: le imprese di cui all'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, singole o facenti parte di un Gruppo di cui all'art. 1, lett. r-bis) del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), abilitate all'esercizio in Italia del "Ramo 8" di cui all'articolo 2, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, anche se operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e iscritte agli albi ed elenchi tenuti dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), che svolgano attività di sottoscrizione di contratti assicurativi, a livello singolo o di Gruppo.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Inondazioni: la fuoriuscita dal normale alveo di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, naturali o artificiali, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Liquidazione del danno: la determinazione della somma dovuta dalla Società a titolo di indennizzo, in caso di sinistro.

Limite di indennizzo: importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata;

Locali su piano intermedio: Locale avente sovrastanti e sottostanti altri locali e comunque con aperture diverse da quelle relative all'ingresso del locale stesso, situate ad oltre 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi.

Macchinario: Le macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento – esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili –, di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., apparecchiature mobili di condizionamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, serbatoi e sili non in cemento armato né in muratura; altri impianti non indicati sotto la definizione di "Fabbricato".
E' comunque escluso quanto rientra nella definizione di "Apparecchiature elettroniche".

Malattia trasmissibile: Per "Malattia trasmissibile" si intende: qualsiasi patologia o malattia infettiva, malattia contagiosa, malattia trasmissibile da organismo ad altro organismo, tramite sostanze infettive e/o contagiose, o tramite (inclusi ma non limitati) virus, batteri, parassiti od organismi o qualsiasi mutazione di essi, viventi o meno, indipendentemente dai metodi di trasmissione quali (inclusi ma non limitati), per via aerea diretta o indiretta, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie od oggetto, solido, liquido o gas che causa, può causare o minacciare danni alla salute umana, danni al benessere umano e/o danni, deterioramento, perdita di valore, commerciabilità o perdita di utilizzo di beni materiali o immateriali.

Mareggiata: agitazione del mare causata dall'azione del vento.

Maremoto: serie di onde di eccezionali dimensioni che si generano nelle acque marine per effetto di Terremoto.

Merci: i prodotti oggetto di commercializzazione e/o in deposito, i beni in lavorazione, le scorte e i materiali di consumo, gli imballaggi, i lubrificanti, i combustibili, i materiali infiammabili, le merci speciali, gli scarti, i residui di lavorazione ed i rifiuti che rientrano fra i beni assicurati anche se di valore economico negativo.

Partita: ciascun insieme omogeneo di beni assicurati.

Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione.

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

Regola proporzionale: quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.

Reti e impianti di distribuzione: reti e impianti di distribuzione dell'acqua, del gas, di energia elettrica, termica, di calore e di raffreddamento, di illuminazione e segnalamento, nonché reti fognarie, di scolo, captazione e conduzione, comprese reti e allacciamenti accessori e complementari alle reti principali; si intendo compresi inoltre gli impianti di depurazione e trattamento di acque, fanghi e materiale; tutto quanto sopra definito, anche se posto all'aperto, interrato e/o collocato su linee aeree, purché di competenza dell'assicurato, o da esso gestito o delegato.
Rientrano in questa voce anche le parti ed opere murarie che siano di naturale completamento, supporto, o sostegno di quanto sopra definito.

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto: la parte di danno espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.

Sedi: Le sedi propriamente dette, le succursali, le filiali, le agenzie e qualsiasi altra dipendenza del Contraente.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.

Società: Le Assicurazioni di Roma.

Terreno: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione, riferiti all'Ubicazione. È escluso quanto compreso nella definizione di Fabbricato.

Tetto-copertura- solai:
- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici,

comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazione, soffittature e rivestimenti;
- Solai: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

(compresi mezzi ferroviari e/o aeromobili) anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Valore intero: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.

Valore a nuovo o Costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;

Valore di ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del "Fabbricato" con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;

SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Richiamo alle definizioni
Si conviene che le ***definizioni*** che precedono, formano parte integrante di polizza e vengono tutte richiamate sia per l'interpretazione dei termini, delle condizioni e di ogni altro disposto riguardante questa Assicurazione, sia per l'attivazione e l'operatività delle garanzie.

Art. 2: Durata del contratto ed effetto delle coperture
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno é prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 3: Variazione e rivalutazione dei rischi
Premessa la dichiarazione del Contraente che:
- i capitali assicurati con la presente polizza alle partite tutte comprendono i valori a nuovo della totalità dei fabbricati, macchinari ed impianti anche all'aperto, arredi e quanto costituente le partite medesime site nel territorio della Repubblica Italiana;
- i valori di tali partite corrispondono all'intero patrimonio immobiliare e tecnico del Contraente;

le nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni agli immobili, a macchinari, attrezzature ed impianti, per esigenze in relazione all'attività e le eventuali nuove ubicazioni acquisite nel corso dell'anno assicurativo saranno automaticamente garantite nei limiti e alle condizioni previste nella presente polizza.
Alla fine di ogni annualità assicurativa il Contraente é tenuto alla conseguente rivalutazione dei capitali assicurati ed al pagamento del maggior premio dovuto.

Art. 3.1: Revisione delle condizioni tariffarie di polizza
Alla fine di ogni annualità assicurativa, la Società si riserva il diritto di modificare, dandone preventiva comunicazione all'Assicurato, sulla base degli andamenti tecnici della presente polizza, le condizioni tariffarie applicate.
Anche in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 4 punto 2 del D.Lgs. 213 del 30/12/2023, i premi applicati alle garanzie catastrofali naturali potranno essere aggiornati ed adeguati, sempre sulla base degli andamenti tecnici ed in considerazione del principio di mutualità.

Art. 4: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze e variazioni che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 1894 e 1898 C.C.
Resta comunque inteso e convenuto che la mancata od inesatta od incompleta comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze e variazioni eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione.

Art. 5: Aggravamento del rischio

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.).

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente; il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

Si conviene tuttavia che, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi, o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità, non pregiudicano il diritto dell'Assicurato a percepire l'intero indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

In tal caso la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto e può richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 6: Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni.

Il recesso ha efficacia alla fine del periodo assicurativo in corso e se notificato meno di 60 giorni dalla scadenza, ha effetto dalla scadenza annua successiva.

Art. 7: Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 8: Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa per causa diversa dal suo realizzarsi, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

Art. 9: Dolo e comportamenti gravemente colposi delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti dolosi o gravemente colposi ai sensi dell'art. 1900 del Codice Civile, del Contraente o delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge, e, relativamente al Capitolo 2 della Sezione III, anche se perpetrati da incaricati della sorveglianza.

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato. La Società rinuncia altresì al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile ove tale rinuncia sia contrattualmente prevista nei rapporti in essere tra il Contraente e soggetti terzi.

Art. 10: Pagamento del premio - Termini di rispetto
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente pagherà alla Società, i premi o le rate di premio alla stessa spettanti entro i 60 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi, e/o proroghe.
Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 11: Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12: Assicurazione per conto di chi spetta
L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente.

Art. 13: Ispezione dei beni assicurati
La Società ha sempre diritto di visionare atti, documenti e beni pertinenti l'Assicurazione e il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'ispezione potrà essere svolta da dipendenti della Società stessa o da altri soggetti dalla stessa incaricati purché benevisi alla Contraente, con oneri da porsi per intero a carico della Società.

Art. 14: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente l'organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.

Art. 15: Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 16: Denuncia di sinistro
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato, attraverso le figure preposte ed autorizzate a tal fine, deve darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, tramite posta certificata

all'indirizzo pec: sinistrinonauto.adir@pec.it.
Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 CC).

Art. 17: Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 18: Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga che le spetterebbe ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti del responsabile del sinistro.
Tale rinuncia non è efficace se il Contraente intende esercitare l'azione verso il responsabile del sinistro.

Art. 19: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni
In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C il Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso.
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da terzi, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

CAPITOLO 1): DANNI CATASTROFALI NATURALI

Art. 1: Oggetto dell'assicurazione del Capitolo 1

Art. 1.1: Cosa si può assicurare
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle immobilizzazioni dagli eventi stabiliti dalla Legge (Beni assicurati: "Terreni", "Fabbricati", "Impianti e Macchinari" e "Attrezzature Industriali e Commerciali") indicati in polizza, a seguito degli eventi indicati al successivo all'Art. 1.2. (garanzie prestate):
(Entità di danno indennizzabile a carico dell'assicurato):
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 104 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile.
2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le Grandi Imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

(Massimali o limiti di indennizzo):
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di Massimali o Limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
a) per la fascia fino a 1 milione di euro di Somma assicurata trova applicazione un Limite di indennizzo pari alla Somma assicurata;
b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di Somma assicurata trova applicazione un Limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della Somma assicurata.
2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di Somma assicurata ovvero per le grandi imprese (così come definite), la determinazione di Massimali o Limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i Terreni la copertura è prestata nella forma "a primo rischio assoluto", fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

Art. 1.2: Garanzie prestate
Anche in considerazione delle norme per le quali è obbligatoria l'Assicurazione, la Società indennizza tutti i danni materiali diretti, indiretti e consequenziali, totali e/o parziali, causati ai Beni Assicurati, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento relativo a fenomeni catastrofali naturali, come definiti, salvo quanto diversamente stabilito agli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", e nei limiti previsti dalla Sezione CAPITALI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, sofferti da:

1. terreni;
2. fabbricati;
3. impianti e macchinari;
4. attrezzature industriali e commerciali;

come indicato nelle "Immobilizzazioni" di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile.

La Società risponde pertanto, a titolo esemplificativo e non limitativo, dei danni subiti dall'Assicurato, come sopra descritti, in caso di:

a) evento sismico;
b) inondazioni;
c) alluvioni;
d) esondazioni;
e) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi;

Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto, dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.
Si intendono assicurati tutti gli Enti come indicato nella definizione di "Beni Assicurati o Cose Assicurate", compresi i terreni di pertinenza dell'attività dichiarata ed assicurata in polizza, sulla base di quanto indicato anche dal D.Lgs. n. 213 del 30/12/2023, relativamente all'Assicurazione dei rischi Catastrofali.
Per la partita "Terreno", la copertura è prestata nella forma "a Primo Rischio Assoluto".

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:
- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

Inondazioni, Alluvioni, Esondazioni: a maggior precisazione di quanto indicato nelle "definizioni" per alluvione, inondazione ed esondazione si intende: *fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.*
La Società indennizza sino alla concorrenza e nei limiti di quanto indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni ed esondazioni (come sopra definito), e compresi quelli conseguenti a fango e/o corpi trasportati, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio.

Si intendono assicurati tutti gli Enti come indicato nella definizione di "Beni Assicurati o Cose Assicurate", compresi i terreni di pertinenza dell'attività dichiarata ed assicurata in polizza, sulla base di quanto indicato anche dal D.Lgs. n. 213 del 30/12/2023, relativamente all'Assicurazione dei rischi Catastrofali.
Per la partita "Terreno", la copertura è prestata nella forma "a Primo Rischio Assoluto".

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da
- mareggiata, marea, maremoto,
- umidità, stillicidio, trasudamento,
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione.

Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno: la Società indennizza sino alla concorrenza di quanto indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni subiti dai beni assicurati, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine, ancorché causati da inondazione, alluvione, allagamento, o evento sismico, comprese le operazioni di ripristino del terreno circostante ai beni assicurati e danneggiati strettamente necessarie al ripristino dei luoghi colpiti dal sinistro, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dalla frana nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Si intendono assicurati tutti gli Enti come indicato nella definizione di "Beni Assicurati o Cose Assicurate", compresi i terreni di pertinenza dell'attività dichiarata ed assicurata in polizza, sulla base di quanto indicato anche dal D.Lgs. n. 213 del 30/12/2023, relativamente all'Assicurazione dei rischi Catastrofali.
Per la partita "Terreno", la copertura è prestata nella forma "a Primo Rischio Assoluto".

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:
- Terremoto, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni e Esondazioni, eruzioni vulcaniche, Maremoto, valanghe e slavine;
- errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- causati a Merci ed Arredamento posti all'aperto;
- da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- da cedimento del terreno, se non causato da Frane.

L'Assicurazione comprende inoltre:
- i danni consequenziali;
- i danni materiali conseguenti agli eventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), che abbiano colpito le cose assicurate e causati da:
  - Incendio, Esplosione, Scoppio,
  - sviluppo di fumi, gas, vapori;
  - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
  - mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
  - colaggio o fuoriuscita di liquidi;

Art. 1.3 – Caratteristiche costruttive
Le garanzie operano se il fabbricato (anche quando non è assicurato) rispetta tutti i seguenti requisiti:
• è adibito alla sola attività dell'impresa indicata in polizza. Sono comprese tutte le operazioni complementari e accessorie all'attività principale e necessarie alla stessa;
• è situato nel territorio della Repubblica Italiana;

• è in buone condizioni di statica e manutenzione;
• non è gravato da abuso edilizio o da abuso sorto dopo la data di costruzione o costruito in carenza delle autorizzazioni previste;
• è conforme a norme di legge o altre disposizioni tecniche (inclusi obblighi di manutenzione);
• il suo utilizzo non è sospeso o vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle Autorità.

Art. 2: Spese garantite dall'assicurazione

a) **Guasti alle cose assicurate per ordine dell'Autorità**; intendendosi per tali i danni causati alle cose assicurate per ordine o per effetto di Autorità, incluso l'Assicurato stesso e/o i suoi dipendenti, o di terzi allo scopo di impedire, arrestare, ridurre o contenere un evento dannoso e/o le sue conseguenze; la garanzia opera anche nel caso l'evento dannoso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni assicurati.

Art. 3: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società

Gli importi indicati nella Scheda di cui al SETTORE VI, rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO rappresentano le somme assicurate, le eventuali limitazioni e/o le detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili. In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.

SEZIONE IV - CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1: Esclusioni Capitolo 1

Si intendono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che non siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia e i beni che non siano conformi a norme di legge o altre disposizioni tecniche, ivi inclusi obblighi di manutenzione o il cui utilizzo sia stato sospeso ovvero vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle competenti autorità di riferimento.

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella Sezione DEFINIZIONI, e fatte salve diverse pattuizioni riportate, la Società non è obbligata per i danni:

I. verificatisi in occasione di:

a. atti di guerra dichiarata e non, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, nazionalizzazione e confisca, guerra civile insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto,

b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, ancorché derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico,

c. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni assicurati avvenuti all'interno di beni immobili incluse le aree di pertinenza, nonché quelli dovuti al trasporto e movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;

d. esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'Accelerazione artificiale di particelle atomiche;

e. rottura, ostruzione, traboccamento o rigurgito di fognature nonché incapienza delle condotte fognarie;

f. cessione a terzi di beni non di proprietà dell'assicurato ma di terzi, in assenza di documentazione che attesti tale operazione, rendendo impossibile determinare l'identità degli utilizzatori stessi;

g. danni che siano conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

II. causati da o dovuti a:

a. smarrimenti, ammanchi, misteriose sparizioni, frode, truffa, e loro tentativi;

b. furto di gronde, pluviali, cavi esterni, e manufatti in genere posti all'aperto costituiti prevalentemente di rame, nonché gli eventuali guasti cagionati alle cose assicurate dai ladri in tali occasioni, o anche solo nel tentativo di perpetrare il furto, e con la sola eccezione delle sculture fissate a piedistalli;

c. collassi strutturali causati da errori di progettazione;

d. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,

e. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

f. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata e continuativa di piante e/o animali e/o insetti;

g. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate;

h. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da

eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;

i. montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
j. costruzione o demolizione di Beni assicurati;

k. difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza,

l. la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Assicurato,
m. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione di beni assicurati, salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto.
n. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto;
o. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 200 metri;
p. i danni conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi alluvione, inondazione, esondazione, frane e terremoti, così come definiti;
q. causati da eventi calamitosi e catastrofali non suscettibili di Indennizzo ai sensi della Legge n. 213 del 30 Dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni;

III. nonché quelli da:

a. perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da eventi non specificamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stillicidio dovuto a corrosione o usura di detti contenitori;
b. causati con dolo del Contraente;
c. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto;
d. perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
e. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, procurate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri danni non specificatamente esclusi;
f. danni di natura estetica verificatisi in occasione di eventi socio-politici;
g. beni in leasing se assicurati con specifica polizza e gli animali in genere;
h. gioielli, pietre e metalli preziosi;
i. boschi, pinete, foreste, sterpaglie varie, siepi, coltivazioni e animali in genere, aree verdi incolte;
j. il valore del terreno, inteso come deprezzamento dello stesso a seguito di un sinistro garantito dal presente contratto;
k. le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno;
l. qualsiasi evento alle Opere d'Arte;
m. azione diretta, indiretta e/o consequenziale da malattie trasmissibili, così come definite, pandemie, contagi, come di seguito specificato:

si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o

indirettamente causato, contribuito, derivante o nascente, anche derivante da qualsivoglia decisione o azione delle Autorità in genere, relativo ad una Malattia Trasmissibile o da qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile, quale, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la malattia da coronavirus Covid-19, la sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) e qualsiasi mutazione o variazione delle stesse, a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad essa in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza.

IV nonché quelli subiti da:

a. monumenti non destinati ad abitazioni, uffici, esercizi commerciali e comunque a qualsiasi attività dell'assicurato;

b. quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo, e comunque opere d'arte in genere.

c. Fabbricati e loro contenuto che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste oppure gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;

Si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

Art. 1.1 ESCLUSIONI SPECIFICHE

1) SISMA

Non sono indennizzabili i danni causati da:
- eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza;
- valanghe e slavine;
- alluvione, inondazione, esondazione, maremoto.

Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro.

2) ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE

Non sono indennizzabili i danni causati da:
- mareggiata, lagheggiata, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica;
- rapido allagamento dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua (c.d. bombe d'acqua);
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- rottura di dighe, fognature o canali artificiali;
- sisma e frana, cedimento o smottamento del terreno;
- fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad Atti di terrorismo.

Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro.

3) FRANA

Non sono indennizzabili i danni causati da:
- sisma, alluvione, inondazione ed esondazione;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
- valanghe e slavine;

- movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali; Sono, inoltre, esclusi i danni causati da frane già note o potenzialmente già note e le conseguenti spese necessarie per il ripristino e/o le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro.

Art. 2 - ESCLUSIONE CYBER RISK
Ferme le condizioni generali e particolari di polizza e le esclusioni di cui al precedente Art. 1, con la presente clausola che forma parte integrante di polizza, si prende atto che si intende escluso qualsiasi danno, anche indiretto e/o consequenziale, derivante da perdita informatica subita dall'Assicurato e/o da terzi, relativa a “Cyber risk”, come definito nella “Sezione Definizioni”.
Ai fini della presente esclusione si integrano le “condizioni di polizza”, con le seguenti definizioni:
"PERDITA INFORMATICA":
qualsiasi lesione e/o danno reale o presunto, e/o qualsiasi perdita di responsabilità dell’assicurato, e/o qualsiasi genere di richiesta di risarcimento e/o ammenda legale e/o qualsiasi altro genere di costo direttamente e/o indirettamente causato da, derivante da, e/o in connessione con qualsiasi incidente di origine informatica, come di seguito definito, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici.

1. la definizione di “Incidente informatico" è la seguente:
1.1 un atto non autorizzato e/o dannoso e/o una serie di atti non autorizzati e/o dannosi correlati, indipendentemente da spazio e tempo, e/o da qualsiasi genere di minaccia causata dagli stessi;
1.2 un mancato intervento dell’assicurato, qualsiasi errore e/o omissione e/o incidente e/o serie di carenze, errori e/o omissioni e/o incidenti;
1.3 una violazione di un dovere dell’assicurato, il quale può essere una prestazione legale e/o una serie di relative violazioni di un dovere volontariamente assunto dall’assicurato, che impedisca l'accesso, l'elaborazione, l'uso e/o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico e/o utilizzo di dati da parte di qualsiasi persona o gruppo (i) di persone.

2. per "Sistema informatico" si intende:
qualsiasi genere di computer, hardware, software, tecnologia informatica e/o sistema di comunicazione e/o dispositivo elettronico, si intende incluso qualsiasi sistema di configurazione sopra citati, ed inoltre si intendono inclusi tutti i dispositivi di input, output e/o archiviazione dati, apparecchiature di rete e/o backup servizio.
La presente esclusione non pregiudica l’indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

Art. 3 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause):
L’assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura, a risarcire sinistri, a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio previsto in Polizza, qualora tale copertura, risarcimento, pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio espongano l’assicuratore a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione prevista e/o imposta da risoluzioni delle NAZIONI UNITE, ovvero a sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale, ai quali l’assicuratore debba comunque attenersi.

Art. 4 – Esclusione danni derivanti dalla presenza di amianto e/o asbesto
La Società non risponde dei danni diretti od indiretti causati da:
1. presenza, reale, presunta o minacciata di amianto e/o asbesto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto e/o asbesto;

2. ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o a norme di legge o regolamenti che impongano all'Assicurato ovvero a terzi l'esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l'adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di amianto e/o asbesto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto e/o asbesto.

Art. 5 - Esclusione da PFAS

In deroga a qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente Polizza o in qualsiasi appendice alla stessa, la presente Polizza non copre perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, multe, ammende, penali, costi o spese di qualsiasi natura che siano direttamente o indirettamente causate da e/o risultanti da e/o derivanti da e/o in connessione con sostanze perfluoroalchiliche, Polifluoroalchiliche o acidi perfluoroacrilici (PFAS), incluso, ma non limitato a, acido perflu-oroottanoico (PFOA), perfluorottanosulfonato (PFOS), acido perfluoroeptanoico (PFHpA), acido perfluorononanoico (PFNA), acido perfluoroesano-solfonico (PFHxS), sostanze sostitutive perfluorurate a tecnologia GenX, ADONA, per-fluoroottanesulfonil, politetrafluoroetilene, acido perfluorononanoico, ammonio perfluoroottanato ed i relativi sali, acidi ed alcoli correlati in miscele ed articoli. La presente esclusione vale anche per la fornitura ed il trattamento dell'acqua e l'uso di schiuma antincendio degli estintori.

SEZIONE V - CONDIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 1: Obblighi in caso di sinistro – Impegni delle parti

In caso di sinistro il Contraente o Assicurato deve:

a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a cari- co della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;

b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;

c) darne avviso alla Società, entro tre giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente; In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l'Assicurato ne darà immediata comunicazione alla Società, nel momento in cui ne ha avuto conoscenza;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alle "Merci" deve mettere altresì, a disposizione della Società, la documentazione contabile di magazzino.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Assicurato di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Art. 2: Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3: Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ("perizia formale").

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire

nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 4: Mandato dei Periti

I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo - Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo – Valore delle cose assi- curate e determinazione del danno;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo il disposto della presente assicurazione.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l'Assicurato abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto ad essere indennizzato; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Assicura- to di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Articolo – Procedura per la valutazione del danno - lettera b) ("perizia formale"), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

a) Fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

b) Macchinari, Attrezzature, Arredamento: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;

c) Merci: si stima il valore in relazione a natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le Merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

d) Terreno: si stima il costo di ripristino pari al valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del Terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore assicurato il valore del terreno illeso, nonché le spese di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientale (cfr. Decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni).

L'Assicurazione per il terreno è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

L'ammontare del danno si determina:

- per Fabbricati: deducendo dalla stima di cui al punto a) il valore dei residui;
- per Macchinari, Attrezzatura, Arredamento e Merci lettere b) e c): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- per Modelli e stampi e Archivi non informatici: determinando il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico, o scientifico;
- per Programmi in licenza d'uso o di utente: determinando il costo di riacquisto a nuovo dei programmi, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). L'Assicurato, all'acquisto dei programmi deve ottenere dal Fornitore degli stessi, l'obbligo della consegna di copie dei programmi nel caso di perdita;
- per Terreno: applicando la stima di cui al punto d) del presente articolo alla parte di Terreno da ripristinare.

Art. 5.1 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme del precedente Art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, risulta che i valori di una o più Partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le Partite stesse, **la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.**
La presente condizione non si applica per quanto prestato in forma a Primo Rischio Assoluto

Art. 6: Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato.
L'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla

sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Assicurazione avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite, pertanto qualora in uno stesso evento sia riscontrabile l'applicazione di più scoperti e/o franchigie concomitanti, si conviene che verrà applicata una sola volta l'importo della franchigia maggiore tra quelle previste.

Art. 7: Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 8: Franchigia

Resta convenuto che l'indennizzo a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione dello **scoperto** e/o della **franchigia fissa per singolo sinistro,** indicati nella seguente Sezione VI – CAPITALI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

SEZIONE VI – CAPITALI - SCOPERTI - FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

CAPITOLO 1: DANNI CATASTROFALI NATURALI

Ubicazione del Rischio:

Art. 1: Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati e Garanzie prestate	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati			
2	Impianti e macchinari			
3	Attrezzature industriali e commerciali			
4	Terreni			
Totale				

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di quanto esposto al successivo Art. 2 del Capitolo 1.

Art. 2: Riepilogo limiti di risarcimento, scoperti e franchigie

Garanzia	Limite di indennizzo/ risarcimento	Scoperto	Franchigia per sinistro
Fabbricati			
Impianti e macchinari			
Attrezzature industriali e commerciali			
Terreni			

LE ASSICURAZIONI DI ROMA

Roma,

LE ASSICURAZIONI DI ROMA
Mutua Assicuratrice Romana
.....

IL CONTRAENTE
.....

Il presente contratto è stato stipulato sulla base delle dichiarazioni e dei dati forniti dal Contraente.
Il Contraente dichiara di aver letto e accettato le definizioni e le Condizioni tutte della presente polizza che regolano ciascuna delle garanzie scelte, **le note informative ex art. 13 D.Lgs.196/2003 e successive modifiche.**

Agli effetti degli **artt. 1341** e **1342 C.C.** l'**Assicurato** dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

Art. 2: Durata del contratto,
Art. 3: Variazione e rivalutazione dei rischi,
Art. 3.1: Revisione delle condizioni tariffarie di polizza
Art. 4: Dichiarazioni relative alle circostanza del rischio,
Art. 5: Aggravamento del rischio,
Art. 6: Recesso in caso di sinistro,

Art. 8: Cessazione del rischio
Art. 10: Pagamento del premio - Termini di rispetto,
Art. 14: Riferimento alle norme di legge - Foro competente,
Art. 16: Denuncia di sinistro,

Art. 19: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni,
Art. 3 – Sezione III – Capitolo 1: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società,
Art. 1, 2, 3, 4 e 5 – Sezione IV: Esclusioni,
Art. 1 – Sezione V: Obblighi in caso di sinistro,
Art. 2 – Sezione V: Esagerazione dolosa del danno,
Art. 4 – Sezione V: Mandato dei periti,
Art. 5 – Sezione V: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno,
Art. 5.1 – Sezione V: Assicurazione parziale,
Art. 7 – Sezione V: Limite massimo dell'indennizzo,
Art. 1 Capitolo 1 della Sezione VI – Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo,

IL CONTRAENTE

…….....

LE ASSICURAZIONI DI ROMA

AdiR

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

(Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nell'informativa precontrattuale Marzo 2025)

ALLEGATO 3

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

PARTE III – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA' DI DISTRIBUTORE

Sezione I – Informazioni generali sull'Impresa che opera in qualità di distributore:

a. **Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana** (cod. fisc.: 01089780587)
b. **Iscrizione**: Sez. I dell'Albo delle imprese istituito presso l'IVASS, al n. 1.00040 – cod. IVASS n. A212M
c. **Sede Legale e Direzione Generale:** Lungotevere Vittorio Gassman 22 - 00146 Roma
d. **Recapito telefonico:** 0658781 – **Indirizzo email:** info@adir.it - **PEC:** adir@pec.it
e. **Sito internet**: www.adir.it

Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 26/11/1984 pubblicato sulla G.U. n. 357 del 31/12/1984 sup ord. N. 79 e Provv. ISVAP (ora IVASS) n. 2602 del 28/03/2008 su Bollettino ISVAP, anno III° n. 3 (Sez. I – Albo Imprese IVASS n° 1.00040)

Gli estremi identificativi e d'iscrizione dell'Impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

L'autorità di vigilanza che in Italia ha competenze di controllo sul settore assicurativo e riassicurativo è IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma

Sezione II – Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

a. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto i reclami direttamente a **Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana** al fax 065878335, tramite posta scrivendo a Le Assicurazioni di Roma S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Lungotevere Vittorio Gassman 22 - 00146 Roma, via mail all'indirizzo reclami@adir.it o via pec all'indirizzo reclami.adir@pec.it.
Qualora il Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro da parte di Le Assicurazioni di Roma entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, potrà rivolgersi all'**IVASS, Servizio Tutela del Consumatore**, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
Per la presentazione dei reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile e scaricabile sul sito di IVASS (www.ivass.it), alla sezione "*Per il Consumatore - Come presentare un reclamo*".
Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti.

b. Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia facoltà del Contraente, ed in alcuni casi necessario, di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): le parti si avvalgono dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell'introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia consultabile sul sito www.giustizia.it.
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014.
- **Conciliazione paritetica**: le controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 €, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione "Per il Consumatore" e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".
- **Arbitrato**: ove previsto dalle condizioni di assicurazione del contratto.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en

LE ASSICURAZIONI DI ROMA

AdiR

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

(Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nell'informativa precontrattuale Marzo 2025)

ALLEGATO 4

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana (cod. fisc.: 01089780587)
Iscrizione: Sez. I dell'Albo delle imprese istituito presso l'IVASS, al n. 1.00040 – cod. IVASS n. A212M

PARTE III – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA' DI DISTRIBUTORE

Sezione I – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Le Assicurazioni di Roma-Mutua Assicuratrice Romana opera prevalentemente attraverso procedure di collocamento diretto dei propri prodotti assicurativi, all'interno dei locali dell'Agenzia di Direzione, ma anche di collocamento a distanza.

a. L'Impresa non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, delle Codice delle Assicurazioni Private.

Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni

Il personale dipendente di Le Assicurazioni di Roma, direttamente coinvolto nella distribuzione del contratto di assicurazione, percepisce una retribuzione annua lorda regolamentata dalle tabelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione.
A tale compenso non si aggiunge nessuna componente variabile e/o aggiuntiva.

LE ASSICURAZIONI DI ROMA

AdiR

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

(Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nell'informativa precontrattuale marzo 2025)

ALLEGATO 4 - ter

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Impresa che opera in qualità di distributore:

Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana (cod. fisc.: 01089780587)
Iscrizione: Sez. I dell'Albo delle imprese istituito presso l'IVASS, al n. 1.00040 – cod. IVASS n. A212M

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Il distributore ha l'obbligo di:

a. consegnare al contraente l'informativa sul distributore cosi come prescritta dall'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione. L'elenco delle regole di comportamento, ricomprese nel presente documento, deve essere messo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e va pubblicato sul sito internet della Compagnia.
b. consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
c. consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
d. proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze rappresentate dal cliente, di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
f. di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
g. fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

LE ASSICURAZIONI DI ROMA

AdiR

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE 2016/679

Egr./Gent. le Assicurato,

in ossequio al Regolamento(UE) 2016/679 *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati"* (di seguito Regolamento), desideriamo informarLa in relazione al trattamento dei Suoi dati personali che andremo a porre in essere nella fornitura della copertura assicurativa.

Il Regolamento stabilisce che quando il Titolare del trattamento raccoglie i dati dell'interessato, sia direttamente che presso terzi, deve fornire una serie di informazioni che di seguito Le rappresentiamo.

A. Titolare del trattamento è Le Assicurazioni di Roma, Mutua Assicuratrice Romana – Lungotevere Vittorio Gassman, 22-24 00146 Roma, CF 01089780587 e P.Iva 00960361004.

B. I Suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, assicurandoci che siano esatti e adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla **finalità del trattamento** perseguite che, nella fattispecie, consistono nella copertura assicurative erogata e in tutte le attività connesse.

C. La **base giuridica** del trattamento è costituita da:

- esecuzione degli obblighi contrattuali (quali la copertura assicurativa);
- adempimento di obblighi di legge (quali flussi IVASS e autorità giudiziaria).

D. Le **categorie di dati personali** sono trattati sono esclusivamente quelle necessarie alla fornitura della copertura assicurativa e quindi per il raggiungimento delle finalità sopra specificate.
Il Titolare non tratterà ulteriori dati.

E. La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere oggetto di **comunicazione** a:

- personale dipendente del Titolare del trattamento regolarmente autorizzato e formato in ossequio a quanto previsto nel Regolamento;
- fornitori del Titolare del trattamento (società terze, quali consulenti in materia contabile e fiscale, consulenti legali e di settore, consulenza contrattuale, società terze di fornitura e assistenza informatica, medici fiduciari, periti e collaboratori esterni, etc.)che erogano i servizi e tutte le attività connesse;
- liberi professionisti e consulenti incaricati dell'elaborazione dei dati ai fini della gestione finanziaria e contabile della scrivente;
- soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo assicuratori, coassicuratori e riassicuratori ed altri titolari autonomi;
- riassicuratore che svolge il trattamento dei dati ai sensi del trattato di riassicurazione in quota pura-sinistri assistenza;
- soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria.

F. Desideriamo informarLa che i Suoi dati non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione.

G. La informiamo che la comunicazione dei dati personale è necessaria per le finalità sopra citate, essendo il trattamento previsto per l'esecuzione di obblighi contrattuali e/o di legge, non è quindi necessario fornire il proprio consenso.

H. La informiamo che, laddove non forniti da Ella direttamente, i Suoi dati personali (dati anagrafici e dati di contatto, documento di identità e dati relativi all'oggetto della copertura assicurativa) sono stati forniti dal soggetto per il cui tramite ha richiesto la copertura assicurativa.

I. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di copertura assicurativa e, successivamente, per il tempo in cui saremo soggetti a obblighi di conservazione per finalità fiscali e/o per altre finalità previste dalla legge o da Regolamenti.

J. La informiamo che i dati personali inerenti, connessi e/o strumentali alla copertura assicurativa, potranno anche essere trattati per i **legittimi interessi** del Titolare del trattamento (quali, ad es. prevenzione delle frodi, sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione e dei relativi servizi offerti o resi disponibili tramite le reti e i sistemi stessi, etc.), nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza.

K. Lei ha **diritto di chiedere** al Titolare del trattamento in qualsiasi momento la revoca del consenso (art. 7) eventualmente prestato, e l'accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguardano (art.18) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20).
La informiamo inoltre che Lei potrà esercitare i diritti di cui al paragrafo precedente inviando al Titolare del trattamento apposito modulo (scaricabile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924) debitamente compilato, attraverso le seguenti modalità:

- a mezzo e-mail al seguente indirizzo: privacy@adir.it
- a mezzo servizio postale a: Le Assicurazioni di Roma, Mutua Assicuratrice Romana – Lungotevere Vittorio Gassman, 22-24, CAP 00146 Roma

L. Sempre ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ha diritto sia a **proporre formale reclamo** all'autorità Garante (art. 77) secondo le modalità indicate sul sito dell'Autorità sia a proporre un ricorso giurisdizionale (art. 79).

Dati di contatto:
Titolare del Trattamento: Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana ("AdiR"), con sede in Roma, Lungotevere Vittorio Gassman, 22-24, CAP 00146, C.F. 01089780587, P.IVA 00960361004, mail: privacy@adir.it

Responsabile della protezione dei dati: Avv. Grazia Squacquarelli
Mail: rpd@adir.it

La sottoscrizione della presente vale sia quale presa visione dell'informativa, sia quale dichiarazione esplicita di ricezione di copia della stessa.

Roma,

Le Assicurazioni di Roma
Mutua Assicuratrice Romana

Per presa visione ed accettazione
dell'interessato